

Avv. Marta Fortuna

00192 ROMA Via degli Scipioni 237 Tel. 06.3208406 Fax. 06.3235633

PEC martafortuna@ordineavvocatiroma.org

Email avv.martafortuna@gmail.com

Roma 11.6.2024

Spett. le
Cofarmit spa in liq.ne
P.zza Bologna 1
00100 Roma

**All'att. del liquidatore dott. Enrico
Alvino
e del C. G. avv. G. Gigli**

via pec: cptribunaletivoli.cofarmitspa@legalmail.it

via email: enrico.alvino@cofarmitspa.it

rita.arima@studio-mb.it

OGGETTO: Relazione stato recupero crediti Avv Marta Fortuna

Spettabile Società,

In relazione alle posizioni affidatemi, riferisco quanto segue:

1. Cassia 865 snc

Questa posizione è gestita dalla scrivente unitamente all'Avv. Riccardo Riedi.

In virtù del decreto ingiuntivo n. 12073/2013 emesso il 07.06.2013 su richiesta di Cofarmit Farmacisti Insieme srl in liquidazione concordataria (d'ora innanzi semplicemente Cofarmit) il Tribunale Civile di Roma ha ingiunto alla società Cassia 838 snc di Sgriccia Massimo ed ai soci illimitatamente responsabili Massimo Sgriccia, Paolo Rosci e Antonello Filippone il pagamento di € 3.868.203,98 oltre interessi ex Dlgs 231/2002 e s.m.i. e spese di lite, successivamente opposto.

In data 19.10.2016 il Tribunale Ordinario di Roma con la sentenza n. 19489/2016 del 19.10.2016 ha definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rigettando l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 27.852,00 oltre IVA e CPA.

Nel corso delle ricerche tese ad individuare *assets* patrimoniali della società debitrice e dei suoi soci illimitatamente responsabili, il sottoscritto ha rilevato che, in pendenza del Giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, in data 27.02.2014, la società debitrice ha ceduto la proprietà della farmacia nonché l'intera azienda commerciale al Dott. Ugo Sorrentino per il corrispettivo di 1.557.157,00 da versarsi in 36 rate da € 10.000,00 ciascuna con scadenza mensile, il residuo dopo il pagamento della trentaseiesima rata, ma, con facoltà dell'acquirente di prorogare il pagamento di ulteriori 18 rate. Facoltà esercitata dal cessionario il 22.09.2016 con il quale questi ha prorogato il pagamento di ulteriori 26 rate mensili di importo pari ad euro 5.000,00 ciascuna.

A seguito dei controlli svolti, la Cofarmit ha spiegato atto di intervento per € 5.032.722,42 in tre procedure esecutive di pignoramento a carico della società presso il terzo pignorato dott. Sorrentino, allora pendenti presso il Tribunale Civile di Civitavecchia ad istanza di altri creditori sociali, ma le somme sottoposte a vincolo rispetto agli importi vantati da Cofarmit sono risultati di gran lunga inferiori al credito della predetta società.

Nella Procedura esecutiva 695/2016 all'udienza del 20.11.2017, il creditore procedente Acraf ha dato atto dell'esistenza del credito del debitore sottoposto a pignoramento, pari ad € 1.000.000,00, che il G.E. ha ripartito pro quota tra tutti i creditori procedenti ed intervenuti.

In tal modo il terzo pignorato, in esecuzione del detto provvedimento e del relativo riparto, sta eseguendo pagamenti regolari alla Cofarmit, come stabilito dal G.E. nel modo seguente:

- dal febbraio 2018 fino al 31.12.2018 ha versato 1.000 mensili, così per un totale di € 11.000;
- dal gennaio 2019 fino al febbraio 2021 ha versato € 1.500 mensili, così per un totale di € 39.000;
- da marzo 2021 l'importo versato è di € 2.500,00 mensili, e sarà costante fino al raggiungimento del valore residuo dell'intero compendio pignorato.

Ad oggi il credito residuo a disposizione della Cofarmit ammonta ad € 561.199,40

Detto residuo credito, nei giorni scorsi, ha formato oggetto di proposta di acquisto per il corrispettivo di euro 220.000,00 da versarsi in un'unica soluzione. La proposta è pervenuta in data 30.5.2024 ed è stata migliorata in data 6.6.2024 a mezzo pec dell'avv. Chiara Lorenzini di Firenze, diretta alla scrivente.

In ordine a tale proposta, si resta in attesa delle determinazioni che vorranno all'uopo assumere gli organi della Cofarmit.

2. Farmacia san Marco s.a.s. di Petitti Marianna & Co.

Questa posizione è gestita dalla scrivente unitamente all'avv. Riccardo Riedi

In forza di Decreto ingiuntivo di pagamento, n. 20844/11 (RG N. 57717/2011) la Cofarmit ha ingiunto alla Farmacia San Marco Sas di Petitti Marianna & Co., il pagamento a della somma di euro 115.108,53, oltre interessi e spese.

Il decreto ingiuntivo notificato è stato opposto dalla debitrice ed il Tribunale di Roma con la sentenza n. 21678/2013, ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 4.200,00 oltre IVA e CPA.

In data 07.01.2013 la Cofarmit ha iscritto ipoteca Giudiziale ex art 655 c.p.c. sulle proprietà immobiliari dell'allora socio accomandatario dott.ssa Marianna Petitti, villino e posti auto, che essa condivide in comunione con il marito, tutte site in Roma via Salorno n. 38/G e meglio identificate al N.C.E.U. del Comune di Roma: 1) **A7** Foglio 1118, *part. 1295, 9, consistenza 4,5 vani*; 2) **C6** foglio 1118, *part.1295 sub 21 consistenza 12 metri quadri*; 3) **C6** foglio 1118, *part. 1295 sub 33*;

In data 13.06.2018 il sig. Mauro Pompei veniva nominato nuovo socio accomandatario in luogo della dott.ssa Marianna Petitti.

In data 03.05.2019 la Cofarmit ha notificato atto di precetto alla Farmacia San Marco Sas di Pompei Mauro & co nonché a Mauro Pompei n.q di socio accomandatario della Farmacia San Marco Sas di Pompei Mauro & co, ed alla dott. Marianna Petitti nella qualità di precedente socio, al fine di ottenere il pagamento della somma complessiva pari ad € 188.458,45 oltre interessi maturati e maturandi, nonché spese e competenze successive ed occorrente, ed in data 28.05.2019 è stato notificato atto di pignoramento immobiliare che ha dato origine all'esecuzione immobiliare N. 962/2019.

Come noto con decreto legge del 17/03/2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/04/2020 n. 27 ha introdotto l'art. 54 ter rubricato 'Sospensione delle procedure esecutive

sulla prima casa' e così formulato: *'al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all'art. 555 del C.p.c. che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore'*.

La predetta sospensione è stata prorogata dall'art 4 D.L. 137/2020 fino al 31/12/2020 e poi, successivamente, ancora prorogata dall'art. 13 comma 14 del decreto legge 31/12/2020 sino al 30/06/2021.

In data 30.03.2020 la debitrice ha depositato ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione, con cui la dott.ssa Petitti ha convenuto in giudizio la Cofarmit domandando la declaratoria di improcedibilità e/o nullità e/o illegittimità della procedura esecutiva.

Con provvedimento del 30.09/02.10.2020 il G.E., a scioglimento della riserva assunta all'udienza, ha rigettato l'istanza di sospensione, fissando altresì il termine perentorio di giorni 60, per l'introduzione del giudizio di merito.

In data 16.10.2020 con ricorso ex art. 669 *terdecies* c.p.c., la dott.ssa Petitti ha proposto reclamo avverso il suddetto provvedimento di rigetto, sottoponendo all'adito Collegio sostanzialmente le medesime ragioni illustrate nel ricorso in prime cure ed insistendo sia per la sospensione della procedura conseguente alla presentazione di domanda di c.p. della Farmacia San Marco, sia per l'improcedibilità per mancata preventiva escussione della società ex art 2304 c.c.

In data 20.11.2020 si è costituita la Cofarmit contestando ogni avversa domanda.

L'Adito Collegio ha fissato l'udienza di discussione al 02.12.2020 e con il provvedimento emesso in pari data e pubblicato in data 03.03.2021, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di cui sopra, ha accolto il reclamo e per l'effetto ha sospeso il procedimento esecutivo.

In data 30.12.2020 la sig.ra Pettiti ha introdotto il merito dell'opposizione ex art 615 c.p.c., in data 10.04.2021 parte opposta si è costituita. La causa è stata trattenuta in decisione sino al 30.08.2022.

Nelle more, il Tribunale Civile di Roma sez Fallimentare, con sentenza n. 305 del 20.05.2022, revocando il concordato preventivo aperto in data 26.05.2021, ha dichiarato il Fallimento della *Farmacia San Marco S.a.S. di Pompei Mauro & C* estendendo il fallimento anche all'attuale

socio accomandatario Mauro Pompei ed al precedente socio accomandatario Marianna Petitti.

In data 21.07.2022 La Cofarmit ha, quindi, depositato n. 3 istanze di ammissione al passivo: *i)* nei confronti della società Farmacia San Marco Sas di Pompei Mauro & C., *ii)* nei confronti dell'attuale socio accomandatario Mauro Pompei; *iii)* nei confronti dell'ex socio illimitatamente responsabile dott.ssa Marianna Petitti.

In data 29.07.2022 il Curatore ha comunicato che: *“in data 08.07.2022 la Corte d'Appello di Roma in camera di consiglio, adita per impugnazione contro la sentenza dichiarativa di fallimento, ha deliberato la sospensione della liquidazione dell'attivo limitatamente al patrimonio della Dottoressa Marianna Petitti?”* e con successivi chiarimenti ha specificato che *“la Corte d'Appello di Roma ha emesso Ordinanza di sospensione della liquidazione dell'attivo limitatamente alla Dott.ssa Petitti a seguito dell'impugnazione avanzata da quest'ultima alla sentenza che ne dichiarava il fallimento.*

In data 30.08.2022 il Tribunale di Roma, nella persona del GE Dott.ssa Iappelli, ha accolto l'opposizione presentata dalla Dott.ssa Petitti e sospeso la procedura esecutiva proprio in forza della pendenza di un concordato preventivo (invero revocato già prima della emissione della sentenza di accoglimento).

La revoca del concordato preventivo ha fatto però venire meno i motivi e i presupposti della sospensione della procedura esecutiva 962/2019.

In data 09.12.2022 la Corte di Appello di Roma ha accolto definitivamente il reclamo della Dott.ssa Petitti e revocato la sentenza di fallimento dei confronti della stessa.

In data 29.03.2023 si è svolta l'udienza la comparizione delle parti per la prosecuzione della procedura esecutiva individuale promossa dalla Cofarmit ed avente ad oggetto i cespiti immobiliari che la dott.ssa Petitti ha in comproprietà con il marito.

Dopo alcuni rinvii finalizzati a consentire al custode ed al perito di aggiornare le loro relazioni, il G.E. ha fissato al 04.07.2024 il primo esperimento di vendita al prezzo base di euro 270.000,00, mentre, si rammenta, il credito della Cofarmit ammonta ad euro 188.458,45 oltre interessi e spese della procedura esecutiva ed detto credito ha natura privilegiata speciale di rango ipotecario in virtù dell'ipoteca giudiziale iscritta nel 2013, sopra menzionata. Tale

ipoteca, ed il relativo privilegio è, tuttavia esercitabile solo sul 50% del valore dei cespiti staggiti, essendo il restante 50% nella titolarità di soggetto non debitore di Cofarmit.

Dal lato della procedura fallimentare, invece, deve evidenziarsi che, nel luglio 2023, la curatela ha presentato il primo progetto di riparto parziale, il quale non ha interessato la posizione della Cofarmit, che vanta un credito di natura meramente chirografaria nei confronti della società e dei suoi soci illimitatamente responsabili.

Poiché le risultanze dell'attività liquidatoria posta in essere dalla curatela evidenziano un attivo pari ad euro 4.757.260,28 ed un passivo accertato pari ad euro 8.805.182,26, di cui euro 463.324,28 in prededuzione ed euro 2.005.239,09 in privilegio, si intravedono concrete prospettive di soddisfazione seppur parziale, del credito iscritto al passivo.

Da ultimo, merita segnalare che, con comunicazione in data 2.4.2024 l'avv. Fiorenzo Principi ha formulato per conto della sua assistita dott.ssa Petitti, una proposta migliorativa (rispetto a quelle presentate in precedenza) di saldo a stralcio del credito della Cofarmit per euro 90.000,00 da pagare entro 15 giorni dall'accettazione.

La proposta è stata portata all'attenzione del liquidatore e del Commissario giudiziale della Cofarmit i quali non hanno autorizzato la transazione, a motivo della dichiarata esistenza di trattative ormai pressochè definite, tese alla cessione in blocco di tutti i crediti della Cofarmit.

CAUSE PASSIVE

3. COFARMIT/ Agenzia entrate presso CTR del Lazio, appello avverso la sentenza n. 9618/2021, avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di liquidazione di € 25.000,00.

Il giudizio è terminato con Sentenza del 18.10.2023 con cui la Corte di Giustizia Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello proposto dalla Cofarmit, atteso che *“ la parte di credito non tassabile ed in esubero rispetto all'effettiva assegnazione ed al compendio pignorato, pari ad euro 4.020.222,42. Di conseguenza, l'imposta di registro sarà liquidata, dall'Agenzia delle Entrate, applicando l'aliquota dello 0,50% sul credito effettivamente assegnato dell'importo di euro 1.000.000,00”*.

La sentenza è stata immediatamente notificata alla controparte, divenendo pertanto definitiva. Gli scriventi legali hanno, altresì, trasmesso all'Agenzia delle Entrate una comunicazione informale per tentare di ottenere da parte dell'ufficio un'equa e corretta ripartizione della

tassazione tra tutti creditori intervenuti nella procedura esecutiva RG n. 695/2016 del Tribunale di Civitavecchia.

Avv. Marta Fortuna

4. COFARMIT / AGCM presso Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Roma.

Il contenzioso in argomento riguarda l'annullamento della cartella di pagamento n. 09720180009739147000, notificata in data 15.02.2018, per asseriti omessi versamenti, da parte della Cofarmit, dei contributi pretesi dall'AGCM per gli anni 2014 e 2015 per € 17.334,59.

Dopo il giudizio in Commissione Tributaria Provinciale – CTP, sulla base di un'eccezione formulata dall'Avvocatura generale dello Stato, il primo Giudice ha declinato la propria giurisdizione in favore del TAR.

Per questo, nel termine concesso, ho provveduto a riassumere la causa dinanzi al TAR Lazio. A seguito dell'iscrizione a ruolo, la causa è stata assegnata alla Prima sezione che, in via provvisoria, ha respinto l'istanza di sospensione cautelare. Si è costituita in giudizio l'AGCM che ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.

Solo in vista dell'udienza pubblica del 4.05.2022, l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse dell'AGCM, ha depositato una memoria con la quale, per la prima volta, ha eccepito il difetto di giurisdizione del TAR visto che, in ossequio ad alcune recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, questa ha mutato la propria giurisprudenza riconoscendo, che in casi analoghi al nostro, la giurisdizione del Giudice Tributario (i.e. la CTP presso la quale correttamente avevamo instaurato il giudizio in origine).


Preso atto del mutamento della giurisprudenza sul punto, il Collegio ha disposto il regolamento di giurisdizione sottoponendo ogni decisione sul punto alla Suprema Corte di Cassazione.

L'udienza si è svolta in data 07.02.2023 dinanzi alle SS.UU della Suprema corte, la quale ha poi confermato la competenza della Commissione Tributaria (come correttamente e preventivamente individuato da Cofarmit in prima istanza).

Il giudizio è stato successivamente riassunto presso autorità dichiarata competente, la quale ha fissato l'udienza per il giorno 08.07.2024.

Rimanendo a disposizione per qualsivoglia chiarimento, porgo i migliori saluti.

Avv. Maria Fortana

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping loops and strokes, positioned to the right of the typed name.